

RELAZIONE SULLA REVISIONE ORDINARIA DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE

COMUNE DI OSILO

PROVINCIA DI SASSARI

**RELAZIONE RELATIVA ALLA RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA
DELLE PARTECIPATE (Art. 20 [D.Lgs. 175/2016](#))
ALLA DATA DEL 31/12/2020**

SOMMARIO

1. *Premessa*
2. *La normativa di riferimento*
3. *I precedenti provvedimenti di razionalizzazione posti in essere dall'ente*
 - 3.1 *Le risultanze finali del Piano*
4. *Gli allegati al Piano*

1. Premessa

L'art. 20 contenuto nel [D.Lgs. 175/2016](#) "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" (TUSP) ripropone con una scadenza annuale l'adempimento della «Razionalizzazione periodica delle partecipazioni» e richiede, alle pubbliche amministrazioni di effettuare, entro il 31 dicembre, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 dello stesso articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

La presente relazione, predisposta con la collaborazione di tutti i servizi dell'ente, si propone di illustrare le modalità con cui le Amministrazioni dovranno effettuare l'adempimento richiesto dal legislatore, fornendo strumenti di lettura della attività ricognitiva posta in essere, di quella compilativa e di quella relativa alla predisposizione degli atti ed, infine, a quella di comunicazione delle risultanze finali ai soggetti che il legislatore ha individuato quali destinatari delle stesse.

2. La normativa di riferimento

Prendendo spunto da norme approvate in passato in modo estemporaneo, nel processo di riassetto delle richiamate disposizioni relative alle società partecipate ad opera del [D.Lgs. n. 175/2016](#), i piani di razionalizzazione sono stati di nuovo riproposti richiedendo a tutte le amministrazioni pubbliche di effettuare annualmente una verifica periodica del processo di razionalizzazione delle partecipazioni detenute dalle pubbliche amministrazioni che si conclude con un proprio provvedimento il quale, partendo dall'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui si detengono partecipazioni, dirette o indirette, giunge a predisporre, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

Art. 20 - Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17, comma 4, del *decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90*, convertito, con modificazioni, dalla *legge 11 agosto 2014, n. 114*, le amministrazioni che non detengono alcuna partecipazione lo comunicano alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15.

2. I piani di razionalizzazione, corredati di un'apposita relazione tecnica, con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, sono adottati ove, in sede di analisi di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche rilevino:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

3. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del *decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla *legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114* e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

4. In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4.

5. I piani di riassetto possono prevedere anche la dismissione o l'assegnazione in virtù di operazioni straordinarie delle partecipazioni societarie acquistate anche per espressa previsione normativa. I relativi atti di scioglimento delle società o di alienazione delle partecipazioni sociali sono disciplinati, salvo quanto diversamente disposto nel presente decreto, dalle disposizioni del codice civile e sono compiuti anche in deroga alla previsione normativa originaria riguardante la costituzione della società o l'acquisto della partecipazione.

6. Resta ferma la disposizione dell'articolo 1, comma 568-bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

7. La mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 da parte degli enti locali comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 500.000, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei conti". Si applica l'articolo 24, commi 5, 6, 7, 8 e 9.

8. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 29, comma 1-ter, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e dall'articolo 1, commi da 611 a 616, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

9. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il conservatore del registro delle imprese cancella d'ufficio dal registro delle imprese, con gli effetti previsti dall'articolo 2495 del codice civile, le società a controllo pubblico che, per oltre tre anni consecutivi, non abbiano depositato il bilancio d'esercizio ovvero non abbiano compiuto atti di gestione. Prima di procedere alla cancellazione, il conservatore comunica l'avvio del procedimento agli amministratori o ai liquidatori, che possono, entro 60 giorni, presentare formale e motivata domanda di prosecuzione dell'attività, corredata dell'atto deliberativo delle amministrazioni pubbliche socie, adottata nelle forme e con i contenuti previsti dall'articolo 5. In caso di regolare presentazione della domanda, non si dà seguito al procedimento di cancellazione. Unioncamere presenta, entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, alla struttura di cui all'articolo 15, una dettagliata relazione sullo stato di attuazione della presente norma.

3. I precedenti provvedimenti di ricognizione posti in essere dall'ente

Al fine di comprendere il lavoro svolto e le decisioni adottate è necessario richiamare non solo il quadro giuridico di riferimento ma anche dei precedenti atti posti in essere da parte dell'ente in attuazione di precedenti disposizioni normative o anche di scelte aziendali poste in essere autonomamente.

Come può facilmente evincersi dalla tabella l'ultimo intervento ricognitivo e di razionalizzazione è stato quello previsto dal legislatore lo scorso anno con il piano di razionalizzazione periodica annuale ex art. 20. In esso si prevedeva con riferimento a ciascuna delle società di seguito riportate uno specifico percorso.

Denominazione società	Quota di partecipazione	Ricognizione
Abbanona Spa	0,07 %	Delibera di Consiglio n. 48 del 28/12/2020
Logudoro Goceano S.C.A.R.L.	2,31 %	Delibera di Consiglio n. 48 del 28/12/2020

Il presente Piano tiene conto dell'aggiornamento della disciplina a seguito:

- delle previsioni della legge di bilancio 2019 – Legge 145/2018; in particolare l'art. 1 comma 723 della Legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Legge di bilancio 2019) a decorrere dal 1° gennaio 2019 ha previsto (inserendo il comma 5-bis all'art. 24 del TUSP) fino al 31 dicembre 2021 la facoltà di deroga all'alienazione delle quote societarie pubbliche per società che hanno prodotto un utile nel triennio precedente alla ricognizione senza sanzioni con disapplicazione anche del divieto per il socio pubblico di esercitare i diritti sociali;
- delle previsioni di cui al comma 5-bis – inserito nell'art. 24 TUSP dall'art. 16 comma 3-bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106 – secondo cui le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

3.1 Le risultanze finali del Piano

Le risultanze finali dell'attività di ricognizione e di successiva razionalizzazione delle partecipazioni dirette ed indirette possedute dall'ente sono riportate nelle tabelle che seguono.

In particolare la tabella A che segue riporta l'elenco analitico delle società per le quali si è proposto il mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

TAB. A - PARTECIPAZIONI DA MANTENERE SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE					
Progres- sivo	Denominazione società	Tipo di partecipazione	Attività svolta	% Quota di parteci- pazione	Motivazioni della scelta
A	B	C	D	E	F
1	Abbanoa Spa	Diretta	produzione di un servizio di interesse generale	0,71	
2	Logudoro Goceano S.C.A.R.L	Diretta		2,31	

Al riguardo si precisa che a decorrere dal 1° gennaio 2019, il comma 5bis dell'art. 24 introdotto dall'art. 1 comma 723 della Legge di Bilancio 2019 - Legge 145/2018 ha previsto la sospensione fino al 31 dicembre 2021 dell'eventuale alienazione prevista per le partecipazioni relative alle società partecipate che abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, per finalità di tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche. Si precisa altresì che il comma 5-bis – inserito nell'art. 24 TUSP dall'art. 16 comma 3-bis del D.L. 25 maggio 2021 n. 73 convertito con modificazioni dalla Legge 23 luglio 2021 n. 106 – ha previsto ulteriormente che le disposizioni del comma 5-bis si applicano anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

4. Gli allegati al Piano

A conclusione di detta relazione si riportano le schede analitiche relative a ciascuna società censite attraverso l'utilizzo del prospetto, (appositamente adeguato) di rilevazione dati messo a disposizione dal MEF e lo schema tipo del Piano con le informazioni richieste dalla Corte dei conti.